

Delibera n° 48 del 29/12/2010: "L.R. 14/07/2009, n° 20 e D.C.R. 08/07/2009, n° 267-31038 – Modifiche al Regolamento edilizio comunale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 19 del 10 settembre 2005 con la quale venne approvato il regolamento edilizio di questo Comune;

CONSIDERATO che la legge regionale 14 luglio 2009, n.20 "Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica" ha introdotto alcune modifiche al testo dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1999 n.19 e, tra le altre, quelle che rendono facoltativa la nomina della commissione edilizia da parte dei comuni, anche se la sua composizione è prevista nel regolamento edilizio vigente, nonché quelle che consentono anche di attribuire genericamente all'organo comunale competente il potere di nomina della stessa;

RAVVISATA la necessità di adeguare il regolamento comunale edilizio di cui sopra al dettato legislativo e contestualmente apportare alcune modifiche al fine di adeguarlo alle reali esigenze dell'ente;

CONSIDERATO che le modifiche da apportare al regolamento di che trattasi interessano gli Articoli 2 – 16 - 47;

VERIFICATO che nell'art.2 occorre integrare il comma 1, nel seguente modo:

*"la commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio; **è facoltativa ed è nominata dalla Giunta Comunale**; occorre inoltre sostituire in tutte le parti in cui viene citato, il Consiglio Comunale con la Giunta Comunale, (organo competente a nominare la commissione edilizia)."*

CONSIDERATO altresì che con deliberazione del Consiglio Regionale 08 luglio 2009 n.267-31038 è stata introdotta, all'art.16 del regolamento edilizio tipo, la metodologia di misurazione lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema radiale, si rende necessario rimodulare il comma 3 dell'art.16 nel seguente modo:

"La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente filo di fabbricazione;*
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;*
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."*

RITENUTO inoltre di cassare al comma 4 dell'art. 47 la seguente frase:

"nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m.e superiore a 6,00 m."

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art.49 c.1 d.lgs 18.08.2000 n.267.

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** le modifiche relative agli articoli 2-16 e 47 del regolamento comunale edilizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.20 del 14 luglio 2009, come meglio specificato in premessa.

2) **DI INTEGRARE** il comma 1 dell'art.2 nel seguente modo:

*"la commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio; è **facoltativa ed è nominata dalla Giunta Comunale**; viene inoltre sostituito, in tutte le parti in cui è citato, il Consiglio Comunale, con la **Giunta Comunale**, (organo competente a nominare la commissione edilizia)."*

3) **DI RIMODULARE** il comma 3 dell'art.16 nel seguente modo:

"La distanza tra:

d) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente filo di fabbricazione;

e) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

f) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."

4) **DI CASSARE** al comma 4 dell'art.47 la seguente frase:

"nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m.e superiore a 6,00 m."

5) **DI EVIDENZIARE** che l'efficacia delle variazioni del regolamento edilizio in oggetto è subordinata alla pubblicazione sul Bur Piemonte.

Delibera n° 49 del 25/09/2009: "Legge Regionale 14/07/2009, n. 20 – Determinazioni in merito"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 "snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" che consente la possibilità di realizzare interventi in deroga alle previsioni quantitative e qualitative stabilite dagli strumenti urbanistici;

VISTO l'art. 6 della medesima L.R. 20/2009 che da facoltà ai Comuni di disporre esclusioni o limitazioni all'applicazione degli artt. 3 e 4, in tutto o in parte del territorio comunale;

RAVVISITA la necessità di disporre di norme edilizie ed urbanistiche che consentano e favoriscano uno sviluppo economico ed edilizio, sostenibile dal punto visto di vista sociale e dell'ambiente agricolo ed urbano

RAVVISATA quindi la necessità di adottare alcune limitazioni in merito al campo di applicazione della legge, al fine di salvaguardare il tessuto edilizio, storico/documentario esistente e le caratteristiche ambientali del territorio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, così come disposto dall'art.49 del D. L.vo 267/2000;

DOPO BREVE ed esauriente discussione nella quale, tra gli altri, interviene il Sindaco il quale rileva che, su indicazione dei tecnici, si intende disapplicare gli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 20/2009 su tutto il territorio comunale in attesa di valutare attentamente la situazione delle varie zone del paese;

AL TERMINE della discussione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di prendere atto della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 "snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" e, ai sensi del disposto dell'art. 6 della stessa legge, di apportare alla medesima le seguenti limitazioni:

di disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 della L.R. 20/2009 su tutto il territorio comunale.